

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE

(Provincia di Oristano)

Via Cagliari s.n. – fraz. San Vero Congius – 09088 - SIMAXIS (OR) - Tel. 0783/405448

e-mail info@unionevalletirsogrighine.it /C.F. P.IVA/C.F. 01127570958

(Comuni di Allai – Ollastra - Siamanna – Siapiccia – Simaxis — Villanova Truschedu – Zerfaliu)



ORDINANZA DEL PRESIDENTE n° 01 del 30 agosto 2023

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI,
IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Prot. n. 1332 del 30.08.2023

IL PRESIDENTE

VISTI:

- Il D.lgs. 18/08/2000, n. 267
- Lo Statuto dell'Unione vigente
- La Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.
- Vista la L. R. 2/2016

PREMESSO CHE:

- I Comuni di Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu, con atti approvati dai rispettivi Consigli comunali, si sono costituiti in Unione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 267 e della L.R. 12/2005, Unione denominata "Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine";
- Con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione e che lo Statuto è stato firmato da tutti i Sindaci in data 20.05.2008;

ATTESO CHE la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 34/12 del 19.06.2008, ha formalmente preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine.

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n° 32 del 11/12/2015 con cui si è preso atto della Delibera del Consiglio Comunale di Solarussa n° 23/28.09.2015 avente ad oggetto "Recesso del Comune di Solarussa dall'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine", (ns. prot. n°698 del 08/10/2015), con cui si delibera il recesso dall'Unione dal 01/01/2016;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n° 33 del 11/12/2015 con cui si è preso atto della Delibera del Consiglio Comunale di Siamaggiore n° 29/13.10.2015 avente ad oggetto "Recesso del Comune di Siamaggiore dall'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine", (ns. prot. n° 745 del 25/10/2015), con cui si delibera il recesso dall'Unione dal 01/01/2016;

ATTESO CHE la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 34/12 del 19.06.2008, ha formalmente preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine.

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 30.03.2010, esecutiva, con la quale l'Assemblea, ha assunto determinazioni in merito alla gestione associata del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n° 16 del 27/04/2010 con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di gestione associata dei RR.SS.UU. ;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n° 3 del 19/01/2012 con cui è stata approvata la Convenzione da stipulare con il Consorzio Industriale di Oristano, titolare dell'impianto di trattamento dei RR.SS.U. e valorizzazione della raccolta differenziata a servizio dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Oristano, sito ad Arborea;

DATO ATTO che con la delibera dell'Assemblea n° 14 del 28/12/2022 il sottoscritto è stato nominato Presidente dell'Unione.

PRESO ATTO della volontà di recesso del Comune di Allai dal servizio associato della raccolta differenziata e dall'Unione dei Comuni BVTG comunicata dal Sindaco di Allai con PEC Prot. 2504 del 13.06.2023;

DATO ATTO che il contratto rep. n. 3 del 26 giugno 2018 previo espletamento di gara pubblica, si affidava alla ditta il servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio dell'UBVTG per il quinquennio 2018/2023 e lo stesso è scaduto il 31 aprile 2023;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n° 30/55 del 26.06.2023 procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1 della L. n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della L. n. 108 del 2021, all'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento diretto in via d'urgenza del servizio associato raccolta differenziata periodo 01 luglio - 31 agosto - CIG: 9922372866, con la quale si affidava il servizio alla società Effe Ambiente s.r.l." via Nuoro, 76/b – 09125 Cagliari, P. IVA n° 02447920923;

DATO ATTO CHE:

- il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti nonché quello di apertura dell'isola ecologica costituiscono un servizio pubblico indispensabile e che se gli stessi servizi venissero meno si costituirebbe un grave pregiudizio delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali;
- che risulta indispensabile proseguire con la gestione delle utenze lasciando attivo il numero verde e proseguendo nel servizio di spazzamento così come in quanto gli stessi risultano funzionali al normale andamento del servizio stesso;
- a tutt'oggi l'Unione dei Comuni, stante la complessità dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, ai sensi del D.lgs. 50/2016 come modificato dal recente D.lgs. n. 36/2023, e per la carenza di personale non ha ancora provveduto all'avviamento della gara;

CONSIDERATO pertanto che a partire dal 01.09.2023 l'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine si troverà nella condizione di non poter garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con grave pregiudizio delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali;

PRESO ATTO che non è possibile operare un ulteriore affidamento in proroga del servizio;

ATTESO CHE il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sia indifferenziato che differenziato, non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico essenziale, attenendo alla cura e alla tutela della sanità e salute

della cittadinanza e dell'ambiente;

CONSIDERATO CHE nelle more della chiusura della gara per la gestione del servizio mediante procedura di evidenza pubblica risulta necessario procedere con la raccolta dei rifiuti secondo la calendarizzazione delle raccolte utilizzata sino ad oggi e con il servizio di apertura delle isole ecologiche al fine di prevenire gravi problematiche di natura igienico sanitaria;

EVIDENZIATO CHE:

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D.lgs. n° 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;
- l'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...);
- con la sottoscrizione della convenzione per la gestione associata del servizio i Comuni aderenti hanno delegato all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso per l'esercizio delle funzioni in materia di raccolta e smaltimenti dei rifiuti;

PRESO ATTO CHE ricorrono i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alla normativa vigente secondo quanto disciplinato dall'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fermo restando che il provvedimento in essere cessa al momento che le procedure di aggiudicazione di gara dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine siano portate a termine;

RITENUTO CHE si stia per verificare una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

RAVVISATA pertanto la necessità di garantire la continuità del servizio al fine di prevenire gravi problematiche di natura igienico sanitaria derivanti dalla mancata effettuazione del servizio;

RITENUTO a tal fine necessario ed urgente provvedere all'emissione di una ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RILEVATO che è stato negoziato con la Ditta EFFE Ambiente S.r.l. l'importo da corrispondere sulla base dei servizi imposti, delle utenze da servire e sulla base dei prezzi di mercato vigenti all'anno in corso, come da nota di accettazione agli atti;

RITENUTO, per quanto di competenza, di dover emettere una ordinanza contingibile ed urgente, nel rispetto dei

limiti propri del potere di ordinanza, non potendo altrimenti provvedere;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco, e per analogia al presidente dell'Unione, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'articolo 13, comma 2, della Legge 23.12.1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'articolo 117 del D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997, n. 59"
- il D. Lgs. 03.04.2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", che all'articolo 191 dispone che il Sindaco e per analogia il presidente dell'Unione, può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a tutela della salute e dell'ambiente;
- l'articolo 7bis del citato D.lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

ORDINA

- in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocimento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria alla Ditta EFFE Ambiente s.r.l. con sede in Cagliari, Via San Lucifero nr. 31, P.IVA n. 03568600922, Rappresentante Legale Federica Floris, nata a Cagliari il 22.11.1989 e residente in Via Dante nr. 23 a San Gavino Monreale (VS) di provvedere a servizi di ritiro dei rifiuti domiciliare sulla base della calendarizzazione seguite sino ad oggi e di apertura dell'isola ecologica, in quanto alcune utenze non beneficiano del ritiro domiciliare e conferiscono i rifiuti direttamente nell'ecocentro, dal 01.09.2023 e sino alla consegna del servizio di igiene urbana e raccolta domiciliare a nuovo operatore;
- che i servizi richiesti alla Ditta Effe Ambiente S.r.l., andranno pagati sulla base dei servizi ordinati a prezzi di mercato e a numero di utenza servita;
- che i servizi richiesti vengano interrotti al momento del subentro del nuovo appaltatore senza che l'interruzione possa dare luogo ad alcune pretesa, richiesta o indennizzo;

AVVERTE

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs. n.152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE

- che il Responsabile del Settore Amministrativo, provveda con la massima urgenza e tempestività alla notifica del presente provvedimento alla ditta Effe Ambiente S.r.l.;

- che l'Ufficio di segreteria provveda che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio dell'Unione, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi comunicazione ed inviata al responsabile del Settore Amministrativo, del Settore Finanziario nonché a tutti i Comuni Associati, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Unione e venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite della Prefettura di Oristano;
- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- al Ministro Della Salute;
- al Ministro delle attività produttive;
- al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Viale Trento n. 69, 09123 Cagliari;
- al Presidente della Provincia di Oristano;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano – Piazza Aldo Moro n. 3, 09170 Oristano;
- alla A.S.L. di Oristano;
- alla Prefettura di Oristano;
- ai Sindaci dei Comuni di Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu, e Zerfaliu;
- al Responsabile del servizio amministrativo dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine per gli adempimenti di propria competenza;
- al Responsabile del Servizio Ragioneria dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine per gli adempimenti di propria competenza;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Data, 30.08.2023



IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Raimondo Deidda

Raimondo Deidda